

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI




**8a GIORNATA
NAZIONALE
DELL'INGEGNERIA
DELLA SICUREZZA**


*I nuovi scenari della sicurezza
tra evoluzione professionale,
nuovi approcci metodologici,
emergenza sanitaria*

**I COSTI E GLI ONERI DELLA SICUREZZA IN
RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLE
PROCEDURE ANTICOVID
ING. ANDREA GALLI**

Piattaforma webinar Fondazione CNI **venerdì 23 ottobre 2020**



*Il 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità caratterizza
COVID-19 come una **pandemia**.*




EMERGENCY

**Coronavirus disease
(COVID-19)
pandemic**


*Il COVID-19 diventa a tutti gli effetti un **rischio biologico generico**, per il
quale occorre adottare **misure uguali per tutta la popolazione***

Andrea Galli - GdI Sicurezza CNI



Allegato 13 DPCM 17/05/2020

sottoscritto da ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, ANAEPa-Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAAI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 7
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, il seguente:


PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI

definisce Misure anticontagio rivolte ai titolari del cantiere, ai subappaltatori ed ai sub-fornitori

vengono fornite Indicazioni Operative per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia

prevede la costituzione di un Comitato per la verifica del rispetto delle regole del protocollo


Andrea Galli – GdL Sicurezza CNI



Allegato 13 DPCM 17/05/2020

Ricorda al Coordinatore della Sicurezza di integrare il PSC e conseguentemente anche i Costi della Sicurezza relativamente a quanto necessario al fine di evitare il contagio da Rischio Covid-19

Andrea Galli – GdL Sicurezza CNI




La Sicurezza in Edilizia

*L'art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/08 stabilisce che nei singoli contratti di **appalto**, di **subappalto** e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente **indicati a pena di nullità** ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.*

I Costi della Sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Andrea Galli - GdI Sicurezza CNI




La Sicurezza in Edilizia

L'Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

5. *L'impresa che si aggiudica i lavori **ha facoltà** di presentare al coordinatore per l'esecuzione **proposte di integrazione** al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. **In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.***

Andrea Galli - GdI Sicurezza CNI




La Sicurezza in Edilizia

Art. 97 DLgs 81/08 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria c. 3bis
Art. 105 DLgs 50/16 (Subappalto) c. 14

*L'affidatario riconosce **i costi della sicurezza** dei lavori affidati
in subappalto senza alcun ribasso*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI




La Sicurezza ha un "prezzo"

I Costi della Sicurezza....
*Sono tutti gli importi quantificati analiticamente rappresentanti le misure di
sicurezza derivanti da una scelta progettuale del Coordinatore della Sicurezza,
da lui indicati nel PSC. "ex contractu"*

Gli Oneri della Sicurezza....
*Sono importi sostenuti dal Datore di Lavoro dovuti alle misure per la gestione
del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative
gestionali. "ex lege"*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



I Costi della Sicurezza

4.1.1. costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, e sono:

- a) degli **apprestamenti previsti nel PSC**;*
- b) delle **misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti**;*
- c) degli **impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi**;*
- d) dei **mezzi e servizi di protezione collettiva**;*
- e) delle **procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza**;*
- f) degli eventuali **interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti**;*
- g) delle **misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva**.*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



I Costi della Sicurezza

Sono quantificati per mezzo dei Prezziari in vigore, o mediante analisi del prezzo contemplando materiali, manodopera, mezzi ed attrezzature

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



Gli Oneri della Sicurezza

*Gli Oneri della Sicurezza relativi alla **prevenzione** ed alla **protezione** della salute e della sicurezza dei lavoratori per quel che riguarda le **singole lavorazioni**, ma anche quelli **relativi all'organizzazione stessa dell'impresa**;*

*Sono contemplati quegli Oneri Aziendali relativi alla gestione della sicurezza **relativi a oneri indicati in quota parte per lo specifico appalto***

*Sono **importi afferenti all'esercizio dell'attività** svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle **misure per la gestione del rischio proprio** connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI




Il Coordinatore ed il Protocollo

Conferenza Stato-Regioni: ITACA

CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

LINEE DI INDIRIZZO

SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19 – Prime indicazioni operative

Le presenti linee di indirizzo, recanti "**SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19: prime indicazioni operative**" elaborate nell'ambito di ITACA, Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici, sono il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.

Roma, 18 giugno 2020

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



Il Coordinatore ed il Protocollo




Il documento è stato approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020.

Il documento si articola in due parti:

- una **prima parte**, ricognitiva, contenente **prime indicazioni** in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
- una **seconda parte**, che contiene un **elenco voci** delle misure “antiCOVID-19” utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.

Tali indicazioni, con le opportune precisazioni, potranno essere utili anche per l'ambito dei cantieri con committenza privata

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



Il Coordinatore ed il Protocollo

la Procedura da mettere in atto

- 1) Datore di lavoro provvede, con le rappresentanze sindacali, **all'adozione/integrazione del protocollo aziendale** per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'allegato 13 del DPCM del 17/05/2020
- 2) Il **Protocollo aziendale dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP** che, a sua volta, lo trasmetterà al **CSE** e al DL, **che potrà utilizzarlo** ai fini dell'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
- 3) Il **CSE integra il PSC** così come definito all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali ed organizzative conformi al Protocollo di cui all'Allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020
- 4) Il **datore di lavoro redige l'integrazione al POS** in conformità al proprio protocollo aziendale, ai sensi dell'allegato 13, ed ai contenuti del PSC.

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI




Il Codice ed il Protocollo

Art. 107. la sospensione disposta dal RUP c. 2

*La **sospensione** può essere disposta dal RUP per **ragioni di necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



La Sicurezza a tutti i costi

Parere MIT 667 del 05/07/2020
Quesito


*A seguito del **Protocollo** emesso dal MIT il 19.3.2020 (e seguenti) per il contenimento della diffusione del covid19 sui cantieri, si riscontra un conseguente incremento di costi della **sicurezza**.*

Va chiarito se tali importi sono:

- **da ritenersi a carico dell'impresa** (quali oneri aziendali di sicurezza)
- **da riconoscersi quali oneri della sicurezza a carico della committenza**

*per i contratti in essere si può **procedere con una modifica ex art. 106 co. 1 "varianti in corso d'opera"**?*


Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



La Sicurezza a tutti i costi
Parere MIT 667 del 05/07/2020
Risposta

1° risposta
Le misure antiCOVID-19 **potranno essere riconducibili** in taluni casi ai **“costi della sicurezza”** piuttosto che agli oneri aziendali di sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020 nonché in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE.
Si ritiene utile aggiungere che **l'integrazione del PSC**, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza integrati da parte dello stesso CSE, **rientrano tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante**, previa l'individuazione di **idonea copertura finanziaria**, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell'intervento anche per quanto riguarda l'eventuale aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza


Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



La Sicurezza a tutti i costi
Parere MIT 667 del 05/07/2020
Risposta

2° risposta
Si conferma, quindi, la possibilità di utilizzare lo strumento delle **varianti ex art. 106, comma 1 lett. c).**

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



Il Codice ed il Protocollo


attività di integrazione del PSC impattano sulle procedure di gara

1. *Procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con conseguente contratto stipulato o da stipulare;*
2. *Procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta ed è stata avviata la fase di valutazione;*

può trovare applicazione l'art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. "c" o in alternativa la previsione di cui all'art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo.

→ *varianti in corso d'opera; i contratti possono essere modificati anche senza necessità di una nuova procedura*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



La Sicurezza ed il Codice degli Appalti


Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) c. 1

*Le **modifiche, nonché le varianti**, dei contratti di appalto in corso di validità **devono essere autorizzate dal RUP** con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) *la necessità di **modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore**. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) *la **modifica non altera la natura generale del contratto**;*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



La Sicurezza ed il Codice degli Appalti


Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) c. 2

*I contratti possono parimenti essere **modificati**, oltre a quanto previsto al comma 1, **senza necessità di una nuova procedura** a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Andrea Galli - GdI Sicurezza CNI



Il Codice ed il Protocollo

attività di integrazione del PSC impattano sulle procedure di gara


3. Procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte;

*4. Procedure di **gara da bandire sulla base di un progetto validato**;*

può trovare applicazione l'art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. "a" in aumento mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità.

→ *se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali e tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, si fa riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti*

Andrea Galli - GdI Sicurezza CNI




Il Codice ed il Protocollo

attività di integrazione del PSC impattano sulle procedure di gara

5. Interventi per i **quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.**

la progettazione deve essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto, ma per far fronte all'eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza, può essere prevista l'introduzione di una clausola ex art. 106 lett. "a" del D.Lgs 50/16, al fine di rivedere in diminuzione l'importo da corrispondere all'aggiudicatario.

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI




La Sicurezza ed il Codice degli Appalti

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) c. 1

*Le **modifiche, nonché le varianti**, dei contratti di appalto in corso di validità **devono essere autorizzate dal RUP** con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

*a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere **clausole di revisione dei prezzi**. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse **non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro**. Per i contratti relativi ai lavori, le **variazioni di prezzo** in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'[articolo 23, comma 7](#), **solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento** rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.*

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI




Il Codice ed il Protocollo

attività di integrazione del PSC impattano sulle procedure di gara

*L'eventuale **aumento dei costi stimati del CSE** in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce "**imprevisti**", sia utilizzando le **eventuali economie** disponibili sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell'opera.*

Andrea Galli - GdI Sicurezza CNI



Il Coordinatore ed il Protocollo

GUIDA ALL'UTILIZZO DELL'ELENCO DELLE MISURE ANTICOID-19

L'elenco di misure "antiCOVID-19", di seguito riportato, schematizza quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa emergenziale vigente.

La principale finalità dell'elenco, è quella di fornire una guida pratica al committente pubblico, nella gestione della fase emergenziale e post-emergenziale.

Si individuano:

- le misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i "costi della sicurezza" oppure fra gli "oneri aziendali per la sicurezza" come definiti in precedenza; si evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra i "costi della sicurezza", sia fra gli "oneri aziendali della sicurezza" o ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;*
- i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa);*

Andrea Galli - GdI Sicurezza CNI

Il Coordinatore ed il Protocollo

ALLEGATO - ELENCO VOCI MISURE ANTI COVID-19 NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE

A	B	C	D	E	F	G
DESCRIZIONE VOCE SINTETICA ITACA	N. PROG.	RIFERIMENTO PROTOCOLLO VIGENTE	DESCRIZIONE ESTESA VOCE	U.M.	COSTI SICUREZZA	ONERI AZIENDALI SICUREZZA
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 1. INFORMAZIONE						
Prevedere opportune modalità di informazione e formazione sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente al personale dipendente, e al Responsabile per la Salute dei Lavoratori ed al RSPP. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza con un numero ristretto di persone, nel caso non fosse possibile deve essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.	1	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020.	Uso dispositivi DPI e norme di comportamento connesse anche al distanziamento sociale	h	SOLO PER MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTE NEL PSC CHE PRESCRIVA RIUNIONE DI COORDINAMENTO - LETT. G)	si
	2	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020	Modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione	h	SOLO PER MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTE NEL PSC - LETT. G)	si
Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi	3	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -	PROCEDURE da adottare per la corretta fruizione dei locali o degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni etc) eseguito con personale proprio anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale	h	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC - LETT. E)	si
Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura corporea	4	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -	INFORMAZIONE sulle modalità di controllo e misurazione dello stato febbrile del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, sull'attuazione delle procedure di accesso al cantiere, sull'acquisizione di idonea autocertificazione idonea dichiarazioni sui sintomi influenzali	h	NO	si
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni), recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19	5	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - Posa in opera di segnaletica verticale, completa di cartello istallato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti, recanti le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19	Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri	cad	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC - LETTERA E)	si

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI

Il Coordinatore ed il Protocollo

PUNTI PROTOCOLLO MIT - 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Prevedere all'ingresso/uscita del cantiere protocolli per il ricevimento delle forniture	8	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -	OPERAZIONI PER RICEVIMENTO delle forniture consistenti nelle indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita	ca	si	no
Acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con persone contagiate dal virus	9	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -	OPERAZIONI PER RICEVIMENTO delle forniture consistenti nella acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con persone contagiate dal virus (da consegnarsi preventivamente all'ingresso in cantiere)	ca	NO	si

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI

Il Coordinatore ed il Protocollo


PUNTI PROTOCOLLO MIT - 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE			
<p>Sanificazione periodica con l'utilizzo di appositi detergenti, di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, mangiie, utensili manuali, quadri comando</p>	<p>PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, mangiie, utensili manuali, quadri comando</p>	<p>DISINFESTAZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfestazione di locali quali ad esempio mensa, spogliatoi ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82 che definisce attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mensa e spogliatoi come previsto al punto 3 del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettera a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dall'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfestazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.</p>	<p>SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA IMPRESE DIVERSE COME DA PSC</p>
11			si

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI

Il Coordinatore ed il Protocollo

PUNTI PROTOCOLLO MIT - 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE			
<p>Prescrizione per il trasferimento dei dipendenti garantendo la distanza di sicurezza ed indossando gli opportuni DPI</p>	<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -</p>	<p>Trasferimento organizzato dei dipendenti dall'azienda per raggiungere il cantiere con mezzo di trasporto promiscuo per distanze di trasporto fino a 30 km, viaggio A/R. Personale massimo trasportabile per garantire il distanziamento di sicurezza, n.1 guidatore + 3 operai su 5 posti disponibili</p>	<p>NO</p>
27			si (ovest gestionali all'interno delle spose generali)
<p>Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 con valvole di ispirazione e/o espirazione, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringhino in alluminio. Classificazione monouso con la sigla "NR", conformi alla norma EN 149:2001 e avere marcatura CE.</p>	<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione forniti dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.</p>	<p>SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di ispirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline, monouso posizionabile su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento (EU) 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 art.15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).</p>	<p>SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC</p>
28			si
<p>Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 con valvole di ispirazione e/o espirazione, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringhino in alluminio. Classificazione monouso con la sigla "NR", conformi alla norma EN 149:2001 e avere marcatura CE.</p>	<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - Abbigliamento individuale da lavoro e accessori di protezione forniti dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,80 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.</p>	<p>SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 senza valvole di ispirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline, monouso posizionabile su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento (EU) 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 art.15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validati da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).</p>	<p>SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA SOGGETTI DIVERSI A DISTANZA INFERIORE DI 1 MT COME DA PSC</p>
29			si

Andrea Galli - Gdl Sicurezza CNI



Il Coordinatore ed il Protocollo

PUNTI PROTOCOLLO MIT – 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI)						
Fornitura e posa in opera di postazione fissa o mobile indipendente per il lavaggio mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.	43	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Punti di pulizia delle mani, fissi o mobili, in prossimità di spazi o ambienti ad uso comuni, ecc.	POSTAZIONE FISSA O MOBILE completa per la pulizia delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.	cad	NO	SI
Fornitura e posa di gel igienizzanti a base alcolica per le mani, in fiasche da ml 250 con dosatore e corredato da apposita gabbia di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi, da posizionare all'ingresso dei bagni a servizio della mensa e dei locali spogliatoi, nonché all'esterno di ogni bagno chimico presente in cantiere	44	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	Disinfettante in gel a base alcolica per le mani, in fiasche da ml 250 con dosatore e corredato da apposita gabbia o mensola di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi o su pareti prefabbricate	cad	NO	SI
	45	GESTIONE SPAZI COMUNE –punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	Sapone contenente liquido disinfettante a base alcol etilico o altro biocida, in contenitore con dosatore e corredato da apposita gabbia o mensola di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi	cad	NO	SI

Andrea Galli – GdL Sicurezza CNI



Dott. Ing. Andrea Galli
 Dott. Ing. Andrea Galli

Andrea Galli – GdL Sicurezza CNI